



Farmacie Comunali
AFM Crema

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema *"A.F.M."*

Via Verdelli, 5 - 26013 CREMA (CR)
Tel.-Fax 0373-259675

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE D'AZIENDA

Antonio Geraci, nato a Crema il 31.05.1961 e residente a Crema in via Francesco Crispi 44, il quale interviene nella sua carica di Presidente dell'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema", con sede legale in Crema, Piazza Duomo n. 25, partita iva n. 01141210193, (di seguito indicata come "AFM")

E

Dr. Federico Zamboni, nato a Cremona il 11/10/1968 residente in Cremona, via Tombino, C.F. ZMBFRC68R11D150N Partita Iva n. partita iva 01703000198 (di seguito indicato come "Direttore")

PREMESSO CHE

- l'Azienda Speciale "Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema" è stata costituita con atto del 02/07/1997 a seguito di adeguamento alle previsioni dell'art. 23 L.142/90 della precedente Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, istituita in data 06/11/1972 con delibera Comunale n. 291;
- AFM è costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è ente strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi ad essa affidati ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale;
- a norma dell'art. 7 dello statuto, fra gli organi di AFM è previsto il Direttore d'Azienda;
- a norma dell'Art. 16 il Direttore d'Azienda di AFM è nominato previo pubblico concorso o pubblica selezione indetta dal Consiglio di amministrazione;
- a seguito di selezione resa pubblica in data 10/10/2022, finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore d'Azienda, la commissione esaminatrice incaricata dal Consiglio di amministrazione ha selezionato una rosa di 3 nominativi di altrettanti candidati tutti aventi i requisiti per ricoprire il ruolo di Direttore d'Azienda;
- il Consiglio di amministrazione, dopo ulteriori colloqui avuti singolarmente con i 3 candidati segnalati, nella seduta del 21/04/2023 deliberava di nominare il Dr. Federico Zamboni Direttore di AFM.

Tutto ciò premesso e considerato, tra AFM, da una parte ed il Direttore, Dr. Federico Zamboni, dall'altra:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto

ART. 2 – NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

AFM affida alla Dr. Federico Zamboni l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale AFM di Crema.

L'incarico di cui al comma 1 dovrà essere svolto secondo quanto indicato nell'allegato A al presente contratto, parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Tale allegato riporta le funzioni del Direttore così come previste dallo statuto di AFM.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Direttore si impegna ad esercitare professionalmente le prestazioni previste nell'allegato A al presente contratto, nessuna esclusa ed a mantenere il vincolo di segretezza su tutti i dati e le informazioni a cui verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico.

AFM si impegna a fornire al Direttore tutte le informazioni ed i dati in proprio possesso per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente incarico ed a fare tutto ciò che sia necessario per consentire allo stesso di esercitare le proprie funzioni.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Direttore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli dal Consiglio di Amministrazione, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Successivamente all'assunzione del ruolo, il Direttore potrà esercitare altro impiego, commercio, industria o professione, e potrà accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda, in virtù delle condizioni pattuite dal presente qualora il nuovo incarico rispetti le condizioni di mancanza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal giorno 15/05/2023 ed ha durata di 36 mesi (scadenza 14/05/2026), rinnovabile per altri 36 mesi (scadenza 14/05/2029), attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo al presente contratto e previa esplicita delibera del Consiglio di Amministrazione di AFM.

E' previsto un periodo di prova della durata di 180 giorni; tale periodo avrà decorrenza a partire dalla data di inizio validità del contratto.

E' fatta salva la possibilità di revoca ovvero di risoluzione anticipata nei casi previsti dal successivo articolo 7 e dalla normativa vigente.

La revoca o la rinuncia dal presente incarico non pregiudicheranno l'efficacia dello stesso e non avranno effetto sui diritti delle Parti maturati anteriormente alla data della revoca o della rinuncia.

Il Direttore è a conoscenza che la prosecuzione del contratto dopo la scadenza del termine in caso di proroga o di eventuale rinnovo non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dall'art. 36 Dlgs 165/2001.

ART. 6 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico viene determinato in euro 5.000 (cinquemila/00) mensili oltre IVA se dovuta.

Il Direttore avrà diritto ad un ulteriore eventuale compenso annuo variabile pari ad un massimo del 15% della retribuzione annuale, oltre ad iva ai sensi di legge se dovuta, che sarà definito sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi annuali, individuati e concordati tra il Direttore ed il Consiglio di amministrazione di AFM.

M2

Dr

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato, ad insindacabile giudizio del CdA di AFM, nei 15 successivi alla data di approvazione del bilancio.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 comma 58 della L. 190/2014 regime forfetario senza applicazione dell'iva e della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

Il compenso di cui al comma 1 ha natura onnicomprensiva di ogni diritto onorario professionale.

Le parti concordano che eventuali spese aggiuntive potranno essere rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione in originale, solo in caso di trasferta espressamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione di AFM. In ogni caso potranno essere richiesti rimborsi per spese relative a viaggi in auto propria secondo il regolamento interno di AFM, oppure all'acquisto di biglietti in treno 1° classe, spese per pasti dell'importo massimo giornaliero di 50 euro.

Al Direttore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale.

Il compenso sarà pagato, dietro presentazione di fattura, a scadenza mensile, sul conto corrente bancario che verrà indicato dal Direttore.

AFM si obbliga a pagare alla rispettiva scadenza tutti gli importi dovuti ai sensi del presente incarico, ivi incluse le eventuali spese sostenute purché debitamente documentate.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'incarico cesserà automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla scadenza dei 36 mesi, fatta salva comunque la cessazione in caso di revoca dell'incarico e/o recesso anticipato dal contratto nei casi previsti dalla legge.

Il presente contratto è altresì risolto prima della scadenza e senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

- a. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
- b. nel caso il Direttore venga a trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- c. a seguito di riscontro dell'assenza dei requisiti formali e/o dei titoli dichiarati dal dirigente ex D.P.R.445/00;
- d. per mutuo consenso;
- e. in caso di annullamento della procedura dell'incarico che ne costituisce il presupposto.

Il contratto si risolve, inoltre, anche nei seguenti casi:

- a. impedimento a rendere la prestazione, anche non continuativo, non dovuto a malattia dipendente da causa di servizio o impedimento allo svolgimento delle attività, anche se motivate, per un periodo superiore a tre mesi;
- b. violazione grave alle norme di comportamento, consistenti in fatti, anche se estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, dell'incarico affidato.

Le parti possono recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso, da inviare con lettera raccomandata almeno 60 (sessanta) giorni prima, anche senza motivare la propria decisione. Il recesso anticipato non comporta il riconoscimento di alcuna indennità per la controparte.

In caso di revoca del contratto AFM sarà tenuta a corrispondere al Direttore il solo compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

AP

My

Qualora non venga rispettato il preavviso la parte inadempiente corrisponderà un'indennità pari al compenso riproporzionato al periodo di mancato preavviso.

ART. 8 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'AFM. Pertanto il Direttore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta di AFM ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di AFM.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Direttore entrerà eventualmente in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del contratto nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'AFM è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Direttore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI INERENTI AL D.LGS. 231/01 E ALLA L. 190/12 E SS.MM.II.

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e dichiara altresì di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

Il Direttore dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 7 del Codice Etico.

L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.

Il Direttore dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alle fattispecie di reato oggetto del d.lgs. 231/01 e della L. 190/2012 e ss.mm.ii. e di non avere carichi pendenti in relazione alle stesse.

Il Direttore si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a AFM eventuali condanne, nonché eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Anche in tal caso il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con il conseguente obbligo al risarcimento dei danni materiali e morali.

Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Il presente incarico, i suoi contenuti, l'applicazione, l'interpretazione e le relazioni tra le Parti sono rette dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli art. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I).

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 13 – TUTELA DATI PERSONALI

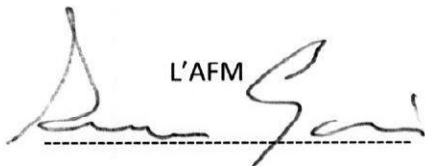
Per la tutela del Direttore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

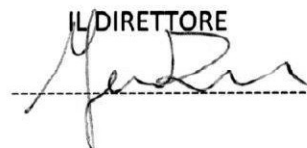
ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Direttore dichiara di accettare la competenza del Foro di Cremona.

Crema, lì 09 Maggio 2023

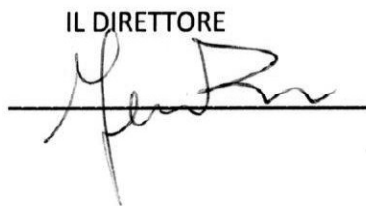
Letto, confermato, sottoscritto

L'AFM


IL DIRETTORE


Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 7 - (Recesso)
- Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)
- Art. 9 - (Responsabilità)
- Art. 14 - (Foro competente)

IL DIRETTORE


ALLEGATO "A" – Le funzioni del Direttore

Il Direttore supporta il Consiglio di Amministrazione nella governance di AFM e nello svolgimento di tutte le funzioni attribuite dall'Art. 18 dello Statuto (qui integralmente richiamato), nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni ricevute dall'ente controllante. In particolare il Direttore d'Azienda, anche avvalendosi della struttura organizzativa si impegna a:

1. elaborare le proposte di decisione del Consiglio di Amministrazione;
2. porre in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
3. rappresentare legalmente AFM ed esercitare tutte le funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
4. sovrintendere alla gestione economica e finanziaria di AFM, in particolare deve:
 - perseguire costantemente l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
 - sovrintendere al processo di fatturazione attiva e passiva ed adotta ogni azione necessaria per garantire incasso dei ricavi di AFM;
 - sovrintendere alla contabilizzazione degli accadimenti gestionali e all'elaborazione degli stipendi, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
 - autorizzare le ordinazioni per l'acquisto di beni, servizi e lavori "in economia" entro i limiti previsti dallo Statuto e in ogni caso entro i limiti degli importi previsti dal bilancio di previsione per ciascuna tipologia di spesa;
 - autorizzare il pagamento degli stipendi, dei compensi dei collaboratori esterni, e dei fornitori di AFM, entro il limite del saldo disponibile esistente sui conti correnti intestati alla stessa;
 - interfacciarsi con gli istituti di credito per garantire a AFM le disponibilità finanziarie necessarie;
 - monitorare le scadenze amministrative, economiche e istituzionali nonché provvedere alla gestione delle incombenze;
 - verificare che il piano della sicurezza sia sempre aggiornato e rispettoso delle normative vigenti;
 - sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente e controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento predisposti dal servizio amministrativo;
5. sovrintendere all'attività contrattuale di AFM, in particolare predisponendo le proposte economiche e ove possibile gli schemi dei contratti in cui è parte AFM;
6. curare l'attuazione dei contratti di AFM;
7. curare i procedimenti di selezione del personale e dei collaboratori esterni;
8. dirigere il personale di AFM, valutandone le prestazioni e coordinando l'attività delle unità operative in cui si articola la struttura organizzativa di AFM, riferendo periodicamente al CdA l'attività svolta, le eventuali criticità e proponendo le opportune modifiche;
9. curare i procedimenti di selezione dei fornitori (di cui è responsabile) mettendo in atto eventuali migliorie al fine di ottimizzare gli approvvigionamento, la gestione del magazzino, la scala sconti, e quindi il rendimento dell'AFM;

10. supportare il CdA nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e di quello di programmazione triennale, della relazione sugli esiti della verifica dello stato di attuazione delle attività e del bilancio d'esercizio;
11. elaborare e predisporre le proposte relative ai regolamenti interni di AFM e curare l'attuazione di quelli approvati;
12. supportare il CdA nello svolgimento dei consigli di amministrazione durante i quali partecipa con il ruolo di segretario;
13. agevolare con ogni mezzo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Ente di controllo;
14. Studiare e mettere in atto nuove strategie di mercato;
15. Revisionare i servizi che l'AFM offre all'utenza per eliminare eventuali criticità e favorire la stipula di nuovi accordi commerciali;

Nello svolgimento della propria attività è tenuto ad osservare le stesse regole prescritte per il CdA, in particolare deve:

- a) indirizzare la propria attività ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) osservare gli indirizzi e le istruzioni impartite dal CdA;
- c) svolgere le proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- d) intervenire prontamente per impedire, eliminare o ridurre gli effetti dannosi di atti pregiudizievoli per AFM o per l'ente di controllo;
- e) astenersi dal compiere atti estranei all'oggetto sociale;
- f) astenersi da assumere la qualità di direttore, amministratore, socio illimitatamente responsabile, di società concorrenti e dall'esercizio in proprio o per terzi di attività concorrenti;
- g) rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di interessi di AFM;

MP

DR